



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 276 del 29/12/2022**

---

**Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle Comunità Energetiche Rinnovabili**

---

*Firmato da: Francesco Picarone*



**Consiglio Regionale della Campania**  
XI LEGISLATURA

**PROPOSTA DI LEGGE**

“Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle Comunità  
Energetiche Rinnovabili”

Ad iniziativa del Consigliere

**FRANCESCO PICARONE**

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER), quali enti senza finalità di lucro costituiti al fine di superare l'utilizzo di combustibili fossili e dei derivati del petrolio e di favorire la produzione, lo scambio e l'accumulo di energia rinnovabile per l'autoconsumo, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.
2. I Comuni e gli enti locali che intendono procedere alla costituzione di una comunità energetica adottano uno specifico Protocollo d'intesa, cui possono aderire soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 2  
(Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. Ai fini della presente legge, si intende per CER il soggetto giuridico avente le caratteristiche previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
2. Le CER rappresentano lo strumento centrale, nell'ambito delle politiche per la transizione ecologica campana, al fine di:
  - a) raggiungere gli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e neutralità climatica di cui al Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 ed il Regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa Europea sul clima), stabilendo un obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di

- gas ad effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;
- b) raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, predisposto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- c) contrastare il diffondersi della povertà energetica e diminuire la dipendenza di approvvigionamento energetico.

### Art. 3

(Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere e sostenere la diffusione delle CER, la Regione:
  - a) Sostiene attraverso contributi e strumenti finanziari, da individuarsi all'interno della programmazione regionale in materia di transizione ecologica ed energetica, le Comunità energetiche nella fase di costituzione, predisposizione dei progetti, acquisto ed installazione degli impianti di produzione ed accumulo dell'energia;
  - b) Promuove ed incentiva, attraverso la programmazione regionale in materia di transizione ecologica ed energetica, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli Enti locali e delle diverse professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER;
  - c) Incentiva e promuove accordi con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani della Campania, il Gestore servizi energetici (GSE) S.p.A., TERNA- Rete Elettrica Nazionale S.p.A., il Ministero della Transizione Ecologica ed ulteriori soggetti, quali associazioni di cittadini, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria, impegnati nella diffusione delle CER;
  - d) promuove attività e diffusione delle Comunità Energetiche finalizzate a:
    - garantire l'animazione territoriale, anche sotto forma di consulenza energetica a sportello e di informazione diffusa, a mezzo di iniziative ed eventi in forma telematica ed in presenza;
    - supportare la promozione di CER in particolare da parte degli enti locali.
2. Le modalità operative di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.

### Art. 4

(Criteri di priorità per interventi a carattere sociale)

1. Costituiscono criteri di priorità per l'attribuzione dei benefici di cui all'art.3, comma

1, lettera a):

- la presenza tra i componenti della CER di soggetti economicamente svantaggiati, enti del terzo settore ed enti proprietari e/o gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- la presenza negli atti costitutivi delle CER di forme di equità sociale volte a contrastare la povertà energetica e, più in generale, a sostenere l'inclusione sociale ed interventi a sostegno di soggetti economicamente svantaggiati.

#### Art. 5

(Piattaforma delle Comunità energetiche rinnovabili della Regione Campania)

1. E' istituita la Piattaforma delle Comunità Energetiche rinnovabili della Regione Campania quale strumento unico di raccolta di tutte le informazioni in merito alle CER e restituzione di dati su scala regionale, al fine di rappresentare la capacità complessiva della Campania in termini di produzione e consumo ed allo stesso tempo favorire la creazione di reti. La Piattaforma sarà realizzata dall'Ufficio speciale per la transizione digitale utilizzando software compatibili già nella disponibilità dell'ente.
2. E' fatto obbligo a tutte le Comunità energetiche presenti sul territorio regionale di registrare la propria comunità all'interno della Piattaforma di cui al precedente comma 1.
3. La Piattaforma fornisce i dati principali delle Comunità Energetiche presenti in Campania.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2 sono indicate le modalità di costituzione e gestione della Piattaforma di cui al comma 1, nonché le caratteristiche tecniche della stessa.

#### Art. 6

(Comitato scientifico per la transizione ecologica)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2 sarà istituito un apposito Comitato scientifico, per svolgere funzioni di consulenza sia in relazione alle problematiche connesse alla costituzione, organizzazione e funzionamento delle Comunità energetiche, sia per le problematiche connesse ai vari aspetti della transizione energetica, anche attraverso la formulazione di proposte che tengano conto del tema della povertà energetica e della necessità di favorire l'intervento propulsivo

degli enti locali.

2. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è a titolo gratuito, senza la corresponsione di alcun gettone di presenza, indennità o rimborsi spese.

#### Art. 7

##### (Partenariato pubblico privato)

1. Allo scopo di incentivare, promuovere e sviluppare le iniziative per la realizzazione di CER, ad integrazione delle risorse pubbliche, si applica altresì la normativa di Partenariato pubblico e privato, nonché di Finanza di Progetto di cui al vigente D. Lgs. n.50/2016, allo scopo di poter prevedere l'afflusso di capitali privati e relativi investimenti, in base a quanto previsto da tali norme.

#### Art. 8

##### (Clausola valutativa)

1. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, dispone che il gestore della Piattaforma relazioni almeno annualmente al Consiglio regionale circa l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, che ne valuta i risultati ottenuti formulando eventuali ulteriori indirizzi alla Giunta. In particolare la relazione dovrà contenere:

- a) i contributi e gli strumenti finanziari erogati ed attivati, oltre al numero delle istanze presentate e di quelle ammesse con gli importi dei finanziamenti;
- b) il numero e la localizzazione delle CER istituite con i soggetti pubblici e privati a ciascuna aderenti, la quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa da ciascun soggetto, nonché le relative emissioni di CO2 evitate;
- c) le iniziative rivolte al rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle attività connesse alle CER, nonché gli accordi incentivati e promossi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c);
- d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

#### Art. 9

##### (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e agli articoli 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dagli interventi previsti all'art. 3, comma 1, lettera a) si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 150.000,00 sulla missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 del bilancio di previsione per gli anni 2023 - 2025, previo prelievo di pari importo dagli stanziamenti per le medesime annualità sulla Missione 20 Programma 3 Titolo I.

#### Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.).
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva europea 2018/2021 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), si inserisce nell'ambito dell'evoluzione del quadro normativo, sia europeo che nazionale, relativo alla disciplina e promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Le CER sono definite “soggetti di diritto autonomo” costituiti in forma associativa, fondati sulla partecipazione aperta e volontaria, il cui obiettivo principale è realizzare benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità ai propri associati (pubblici o privati) nelle aree operative e di pertinenza della Comunità; esse possono, dunque, dotarsi della struttura giuridica ritenuta più opportuna, sebbene le prime esperienze nazionali documentino la prevalenza della tipologia dell'associazione giuridica non riconosciuta.

Le Comunità Energetiche rinnovabili sono la soluzione per produrre e condividere energia pulita e prodotta a chilometro zero da destinare all'utilizzo dei cittadini realizzando risparmi concreti. Esse sono la soluzione per implementare una rete energetica decentralizzata più efficiente e resiliente. Tant'è che secondo uno studio del Politecnico di Milano entro cinque anni le CER in Italia saranno circa 40.000 e coinvolgeranno circa 1,2 milioni di famiglie, 200.000 uffici e 10.000 Pmi.

Le CER garantiscono ai soggetti che ne fanno parte numerosi benefici economici,

ambientali e sociali. Alla riduzione delle emissioni di CO2 e degli sprechi di energia si aggiunge un risparmio in bolletta che può arrivare al 60% per ogni membro della comunità. In ambito sociale le Comunità energetiche rinnovabili favoriscono lo sviluppo dell'indotto locale, la creazione di nuova occupazione, il rafforzamento della collettività e contrastano la povertà energetica, dando ai membri una fornitura di energia a condizioni più convenienti di qualsiasi alternativa disponibile sul mercato libero.

La presente proposta di legge si compone di numero 10 (dieci) articoli.

L'articolo 1 illustra le finalità della legge in termini di benefici ambientali, economici e sociali a livello di Comunità ai propri associati (pubblici o privati) nelle aree operative e di pertinenza della Comunità.

L'articolo 2 fornisce la definizione di Comunità energetica rinnovabile quale strumento centrale, nell'ambito delle politiche per la transizione ecologica campana.

L'art. 3 definisce le azioni di promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili.

L'art. 4 individua i criteri di priorità per interventi a carattere sociale.

L'art. 5 istituisce la Piattaforma delle Comunità Energetiche rinnovabili della Regione Campania quale strumento unico di raccolta di tutte le informazioni in merito alle CER e restituzione di dati su scala regionale, al fine di rappresentare la capacità complessiva della Campania in termini di produzione e consumo ed allo stesso tempo favorire la creazione di reti.

L'art. 6 prevede la costituzione di un Comitato scientifico per svolgere funzioni di consulenza sia in relazione alle problematiche connesse alla costituzione, organizzazione e funzionamento delle Comunità energetiche, sia per le problematiche connesse ai vari aspetti della transizione energetica.

L'art. 7 sancisce la possibilità di attivare iniziative di Partenariato pubblico e privato, nonché di Finanza di Progetto ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, allo scopo di poter prevedere, ad integrazione delle risorse pubbliche, l'afflusso di capitali privati e relativi investimenti, in base a quanto previsto da tali norme.

L'art. 8 prevede una clausola valutativa al fine di monitorare l'attuazione delle disposizioni della presente legge e i risultati ottenuti, formulando indirizzi alla Giunta regionale.

L'art. 9 contiene la norma finanziaria.

L'art. 10 disciplina l'entrata in vigore della legge.

## RELAZIONE FINANZIARIA



Dall'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e agli articoli 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Le previsioni contenute nei citati articoli, infatti, individuano esclusivamente azioni amministrative finalizzate a promuovere ed incentivare, attraverso la programmazione regionale in materia di transizione ecologica ed energetica, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli Enti locali e delle diverse professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle CER. Sono previste, inoltre, l'istituzione di una Piattaforma delle Comunità Energetiche rinnovabili della Regione Campania che sarà implementata dall'Ufficio speciale per la transizione digitale, nonché la costituzione di un Comitato scientifico che opererà a titolo gratuito.

Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) saranno realizzati attraverso uno stanziamento di euro 150.000,00 che rappresenta l'ammontare delle risorse che la Regione può destinare a tale intervento.